

Comunicazione n. DEM/DIN/5013216 del 2-3-2005

Inviata allo studio legale ... e alla società ...

Oggetto: **Comunicazione CONSOB DEM/1013376 del 2 febbraio 2001 ...**

1. Si fa riferimento alla nota del ... di pari oggetto che richiama la nota della stessa data avente ad oggetto: "Comunicazione Consob DEM/1013376 del 2 febbraio 2001 ...", con la quale codesto Studio, a nome e per conto di ..., ha fatto presente che, nell'ambito di un Piano di offerta di Opzioni Azionarie gratuite per l'acquisto di azioni ordinarie ... rivolta dalla controllante ... ai dipendenti delle controllate italiane e realizzabile unicamente attraverso la cd. Procedura Cashless obbligatoria, il dipendente può acquistare, ad un prezzo di esercizio predeterminato, azioni ordinarie ... trattate sul Nasdaq dando ordine ad un Intermediario designato di acquistare sul Mercato dette azioni e di rivenderle simultaneamente al prezzo di mercato.

Secondo quanto precisato da codesto Studio, "Il risultato dell'operazione è che il dipendente non riceverà alcuna azione ma unicamente una somma di denaro pari all'eccedenza del prezzo di mercato delle azioni alla data di esercizio sul Prezzo di esercizio, al netto delle relative commissioni di negoziazione, dei compensi e delle ritenute applicabili".

Inoltre, "in vista della sostanziale gratuità dell'operazione", quest'ultima, sempre ad avviso di codesto Studio, "non può ritenersi soggetta alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento".

Infine, considerato il fatto che "nell'ambito della Procedura Cashless obbligatoria l'operazione possa essere eseguita solo se il dipendente realizza un guadagno a seguito dell'esercizio, induce ad escludere l'esistenza di quella *need of protection* dell'investitore che è alla base della menzionata disciplina in tema di sollecitazione all'investimento".

In relazione a quanto sopra codesto Studio ha concluso che, "conformemente a quanto indicato nella Comunicazione CONSOB n. DEM/1013376 del 23 febbraio 2001 l'offerta di strumenti finanziari sottostanti al Piano non deve più ritenersi soggetta alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento".

2. Al riguardo, la scrivente, condividendo le ragioni esposte da codesto Studio e constatata l'analogia della fattispecie di che trattasi con quella oggetto della citata Comunicazione CONSOB n. DEM/1013376 del 23 febbraio 2001, è dell'avviso che il Piano di opzioni azionarie ..., per come rappresentato, non possa considerarsi come "sollecitazione all'investimento" secondo la definizione dell'art. 1, comma I, lettera t), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Per quanto poi attiene all'ulteriore quesito formulato da codesto Studio nella nota del ... indirizzata alla Divisione Intermediari, ossia se la fattispecie sopra descritta comporti l'applicazione della disciplina in materia di prestazione di servizi d'investimento ed in particolare di offerta fuori sede, si ritiene che - stante la sostanziale gratuità dell'offerta ed il meccanismo posto alla base della stessa, secondo cui al dipendente è assicurata la certezza di un guadagno minimo - l'operazione descritta non integra gli estremi dell'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

C O N S O B

(M. Ferrari) (G. Sabatini)